



Istanzie

UNIONE DEI COMUNI NORD SALENTO

(Campi Sal.na, Guagnano, Novoli, Salice Sal.no, Squinzano, Surbo, Trepuzzi)

Pratica Unione n. 13/2017

ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA

(ai sensi dell'art. 91 delle N.T.A. del P.P.T.R. della Regione Puglia)

- 7 MAR. 2018

N. 1 del - 6 MAR 2018

2885

VI Cl 03

**IL RESPONSABILE TECNICO DELEGATO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PAESAGGISTICO**

Premesso:

- che in data 7.07.2017, Prot. Unione n. 892, veniva avanzata "Istanza di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica", ai sensi dell'art. 91 delle N.T.A. del P.P.T.R. della Regione Puglia, dal Sig. SCRINZI Christian, nato a Rovereto (TN) il 10.07.1968 – C.F. SCR CRS 68L10 H612D – e residente in Nogaredo (TN) alla Via Conti Lodron n. 3, in qualità di amministratore delegato della società "CASTELLO MONACI S.r.l." – P.I. 03541900753 – con sede legale in Salice Salentino (LE) alla Via Case Sparse s.n.c., per l'esecuzione delle opere relative al "Progetto di ristrutturazione edilizia ed ampliamento dello stabilimento vinicolo "CASTELLO MONACI S.r.l." ubicato in agro di Salice Salentino, in località "Monaci", in variante allo strumento urbanistico generale ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 e s.m.i." distinto in Catasto Fabbricati al Foglio 14, part.IIIa 73, sub. 17, 18, 19, 20, 21, nonché distinto in Catasto Terreni al Foglio 14, pat.IIIa 73, di Ha 2.00.70;
- che in data 19.09.2017, giusto verbale n. 42 in pari data, la Commissione Locale Paesaggio esaminava il progetto ed esprimeva "parere favorevole con prescrizioni";
- che, conseguentemente, veniva emesso il provvedimento di Accertamento della Compatibilità Paesaggistica n. 2 del 21.09.2017 da parte del Responsabile del Procedimento Paesaggistico nonché Responsabile Tecnico Delegato per il Paesaggio per il Comune di Salice Salentino, recependo le prescrizioni della Commissione;
- che la ditta richiedente proponeva ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia avverso al provvedimento paesaggistico, ricorso acquisto agli atti dell'Unione in data 21.11.2017 al Prot. Unione n. 1189, contestando, in particolare, le prescrizioni cui l'intervento doveva sottostare;
- che in data 30.11.2017, giusto verbale n. 52 in pari data, la Commissione Locale Paesaggio riesaminava il progetto ed esprimeva "parere favorevole con prescrizioni", confermando sostanzialmente le prescrizioni del parere precedente;
- che, conseguentemente, veniva emesso un ulteriore provvedimento di Accertamento della Compatibilità Paesaggistica n. 3 del 6.12.2017 da parte del Responsabile del Procedimento Paesaggistico nonché Responsabile Tecnico Delegato per il Paesaggio per il Comune di Salice Salentino, recependo le prescrizioni confermate dalla Commissione Locale Paesaggio nel verbale n. 52 in data 30.11.2017;
- che la ditta richiedente proponeva motivi aggiunti al ricorso già formulato al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia ricorrendo avverso anche al nuovo provvedimento paesaggistico;
- che il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce – Sezione Prima – emetteva la sentenza n. 319/2018, acquisita agli atti dell'Unione in data 2.03.2018 al Prot. Unione n. 197, con la quale delle quattro prescrizioni formulate dalla Commissione Locale Paesaggio nel Verbale n. 52 in data 30.11.2017, riprese nel provvedimento di Accertamento della Compatibilità Paesaggistica n. 3 del 6.12.2017, annullava le due relative alle tettoie;
- che, ad oggi, risulta necessario emettere un nuovo provvedimento paesaggistico che tenga conto di quanto disposto dalla predetta sentenza del tribunale amministrativo e che sostituisca integralmente il precedente analogo provvedimento;

Vista l' "Istanza di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica", ai sensi dell'art. 91 delle N.T.A. del P.P.T.R. della Regione Puglia, pervenuta all'Unione dei Comuni Nord Salento in data 7.07.2017, Prot. Unione n. 892, avanzata dal Sig. SCRINZI Christian, nato a Rovereto (TN) il 10.07.1968 – C.F. SCR CRS 68L10 H612D – e residente in Nogaredo (TN) alla Via Conti Lodron n. 3, in qualità di amministratore delegato della società "CASTELLO MONACI S.r.l." – P.I. 03541900753 – con sede legale in Salice Salentino (LE) alla Via Case Sparse s.n.c., per l'esecuzione delle opere relative al "Progetto di ristrutturazione edilizia ed ampliamento dello stabilimento vinicolo "CASTELLO MONACI S.r.l." ubicato in agro di Salice Salentino, in località "Monaci", in variante allo strumento urbanistico generale ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 e s.m.i." distinto in Catasto Fabbricati al Foglio 14, part.IIIa 73, sub. 17, 18, 19, 20, 21, nonché distinto in Catasto Terreni al Foglio 14, pat.IIIa 73, di Ha 2.00.70;

Visto il "Progetto di ristrutturazione edilizia ed ampliamento dello stabilimento vinicolo "CASTELLO MONACI S.r.l." ubicato in agro di Salice Salentino, in località "Monaci", in variante allo strumento urbanistico generale ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 e s.m.i." e l'allegata documentazione scritto-grafica a firma dell'Ing. ARNESANO Arcangelo – C.F. RNS RNG 67D10 H708U – iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce al n. 2046, con studio tecnico in Salice Salentino (LE) alla Via Umberto I, n. 34/A;

Verificato che l'intervento proposto non rientra nei casi esentati dall'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica così come elencati all'art. 91, cc. 9, 11 e 12, delle N.T.A. del P.P.T.R.;

Verificato che l'intervento non rientra nei casi di "rilevante trasformazione del paesaggio" di cui all'art. 89, c. 1, lett. b2), N.T.A. del P.P.T.R., in quanto non è un intervento assoggettato dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di verifica, nonché a procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. di competenza regionale o provinciale;

Verificato, come prescritto dall'art. 91, c. 3, delle N.T.A. del P.P.T.R., che il progetto per il quale si richiede l'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica è corredato dalla Relazione Paesaggistica di cui all'art. 92 delle stesse N.T.A. del P.P.T.R.;

Visto che gli immobili di progetto non sono "beni culturali" ovvero non sono interessati da alcun vincolo di cui all'art. 10 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

Visto che gli immobili di progetto non sono di interesse paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. atteso che non sono interessati da alcun vincolo *ex-lege*;

Visto che le aree di progetto sono, invece, di interesse paesaggistico ai sensi del vigente P.P.T.R. della Regione Puglia in quanto sono interessate da:

- Sistema delle Tutele: "*Struttura Antropica e Storico-Culturale – Componenti Culturali ed Insediative*";
Beni Paesaggistici: *Nessuno*;
Ulteriori Contesti Paesaggistici: "*Testimonianza della Stratificazione Insediativa – Area di Rispetto delle Componenti Culturali e Insediative*";
- Sistema delle Tutele: "*Struttura Ecosistemica ed Ambientale – Componenti Botanico-Vegetazionali*";
Beni Paesaggistici: *Nessuno*;
Ulteriori Contesti Paesaggistici: "*Area di Rispetto dei Boschi*";
- Sistema delle Tutele: "*Struttura Idrogeomorfologica – Componenti Idrologiche*";
Beni Paesaggistici: *Nessuno*;
Ulteriori Contesti Paesaggistici: "*Vincolo Idrogeologico*";

Visto che le aree di progetto non ricadono nei "territori costruiti" di cui all'art. 1.03, cc. 5 e 6, delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio della Regione Puglia;

Visto quindi che le aree di progetto sono di interesse paesaggistico per gli effetti dell'art. 91 delle N.T.A. del P.P.T.R. della Regione Puglia in quanto sono tutelate ai sensi del predetto piano, pertanto i lavori e le opere in progetto, modificando lo stato fisico e l'aspetto esteriore dei territori e degli immobili tutelati, devono conseguire il prescritto Accertamento di Compatibilità Paesaggistica quale atto autonomo e presupposto al rilascio del titolo legittimante l'intervento urbanistico edilizio;

Visto il "*Parere Favorevole con Prescrizioni*" contenuto nel verbale n. 52 in data 30.11.2017 espresso sul progetto in questione dalla Commissione Locale per il Paesaggio di cui all'art. 148 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e all'art. 8 della L.R. 20/2009 e s.m.i., istituita in seno all'Unione Comuni Nord Salento e nominata con Deliberazione di G.U. n. 49 del 2.08.2017;

Vista la Sentenza n. 319/2018 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce – Sezione Prima – acquisita agli atti dell'Unione in data 2.03.2018 al Prot. Unione n. 197;

Visto che il parere della Soprintendenza B.A. e P. di Lecce non è necessario in quanto gli immobili interessati dall'intervento non sono vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e non sono interessati da "Beni Paesaggistici" di cui al P.P.T.R. della Regione Puglia;

Visto il "*Piano Paesaggistico Territoriale Regionale*" approvato dalla Regione Puglia con Deliberazione di G.R. n. 176 del 16.02.2015 – pubblicata sul B.U.R. Puglia n. 40 del 23.03.2015 – diventato efficace a partire dal 24.03.2015;

Atteso che l'intervento proposto risulta ammissibile sotto il profilo urbanistico-edilizio è soggetto a procedura di variante allo strumento urbanistico generale ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 e s.m.i.;

Atteso che l'intervento proposto è conforme con le previsioni e gli obiettivi tutti del P.P.T.R. della Regione Puglia;

Viste le Deliberazioni di G.R. n. 1609 del 12.07.2011 e n. 1797 del 1.10.2013 di attribuzione delle deleghe di cui all'art. 7, c. 3, della L.R. 20/2009 e s.m.i. ai singoli comuni appartenenti all'Unione all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio e disciplina delle modalità di esercizio;

Vista la L.R. 24.03.1995 n. 8;

Vista la L.R. 27.07.2001 n. 20;

Visto il D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 e s.m.i.;

Vista la L.R. 7.10.2009 n. 20;

Visto che sussiste la competenza all'emissione del presente atto in capo allo scrivente Responsabile Tecnico Comunale delegato, ai sensi del Decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni Nord Salento n. 2 del 27.03.2013, con il quale sono stati nominati i responsabili dei settori tecnici quali soggetti competenti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;

RILASCIA

ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA

(ai sensi dell'art. 91 delle N.T.A. del P.P.T.R. della Regione Puglia)

al Sig. SCRINZI Christian, nato a Rovereto (TN) il 10.07.1968 – C.F. SCR CRS 68L10 H612D – e residente in Nogaredo (TN) alla Via Conti Lodron n. 3, in qualità di amministratore delegato della società "CASTELLO MONACI S.r.l." – P.I. 03541900753 – con sede legale in Salice Salentino (LE) alla Via Case Sparse s.n.c., per l'esecuzione delle opere relative al "*Progetto di ristrutturazione edilizia ed ampliamento dello stabilimento vinicolo "CASTELLO MONACI S.r.l." ubicato in agro di Salice Salentino, in località "Monaci", in variante allo strumento urbanistico generale ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 e s.m.i.*" distinto in Catasto Fabbricati al Foglio 14, part.lla 73, sub. 17, 18, 19, 20, 21, nonché distinto in Catasto Terreni al Foglio 14, part.lla 73, di Ha 2.00.70.

PRESCRIVE

- che** siano fatte salve le prescrizioni riportate nel parere della Commissione Locale per il Paesaggio contenuto nel verbale n. 52 in data 30.11.2017, così come riformulate dalla Sentenza TAR Lecce – Sezione Prima – n. 319/2018, ovvero:
- **che** gli spazi aperti siano trattati nel complesso con soluzioni e materiali naturali e comunque in modo da non creare impermeabilizzazione dei suoli;
 - **che** l'ampliamento al fabbricato esistente, destinato ad "Appassimento Uve" e "Magazzino Prodotti Finiti", rispetti quanto prescritto dall'art. 82, c. 3, punti B2 e B7, delle NTA del vigente PPTR.

INFORMA

- **che**, ai sensi dell'art. 91, c. 6, delle N.T.A. del P.P.T.R. della Regione Puglia il presente Accertamento di Compatibilità Paesaggistica vale per un periodo di cinque (5) anni, decorrenti dalla data della pronuncia ovvero dalla data della presente, e resta efficace fino al completamento delle opere così come autorizzate;
- **che** il presente Accertamento di Compatibilità Paesaggistica non costituisce titolo abilitativo all'esecuzione delle opere se non accompagnato dal relativo titolo edilizio comunale – Permesso di Costruire ovvero Segnalazione Certificata di Inizio Attività – le cui prescrizioni generali e particolari sono sempre e comunque fatte salve;
- **che** il presente Accertamento di Compatibilità Paesaggistica non comporta limitazioni ai diritti dei terzi.

DISPONE

- **che** il presente Accertamento di Compatibilità Paesaggistica sostituisca integralmente l'analogo Accertamento della Compatibilità Paesaggistica n. 3 del 6.12.2017;
- **che** il presente Accertamento di Compatibilità Paesaggistica sia pubblicato all'Albo dell'Unione dei Comuni Nord Salento;
- **che** il presente Accertamento di Compatibilità Paesaggistica, così come prescritto dall'art. 91, c. 7, delle N.T.A. del P.P.T.R., sia tempestivamente trasmesso telematicamente al Comune di Salice Salentino, quale amministrazione procedente, e alla Regione Puglia ai fini dell'esercizio del potere di vigilanza, controllo e del monitoraggio, secondo le modalità previste per l'autorizzazione paesaggistica delegata e comunque prima del rilascio del titolo abilitativo.



Responsabile Tecnico Delegato
Responsabile del Procedimento Paesaggistico
Arch. Riccardo Taurino